



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato GOT/GOP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n.714/2015 R.G.L.

PROMOSSA DA

TERESA MARY JOHN, c.f. JHNTSM35E67Z510T, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv. CARBONE DANIELA (c.f. CRBDNL72T53H501R) e Leonardo Carbone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA ORSINI 11 63100 ASCOLI PICENO, come da procura a margine del ricorso;

CONTRO

INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. TROVATI ANTONELLA (c.f. TRVNNL61D61A984W), elettivamente domiciliato in VIA RISMONDO, 1 63100 ASCOLI PICENO, giusta delega in atti;

Conclusioni delle parti: come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 26/06/2015, la ricorrente Teresa Mary John conveniva in giudizio l'INPS lamentando la illegittimità della (tardiva)



ripetizione dell'indebito sulla propria pensione (indebito a seguito di computo, da parte dell'Ente previdenziale, dei dati reddituali afferenti la pensione di reversibilità e le pensioni estere). L'INPS si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in particolare deducendo che l'Istituto viene a conoscenza dei dati reddituali completi della ricorrente solo in occasione del ricalcolo della pensione – dovuto a rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo - in data 28/05/2014, non avendo la ricorrente mai presentato alcuna dichiarazione reddituale all'INPS dalla quale poter desumere la percezione di redditi esteri.

Istruita quindi la causa documentalmente, all'odierna udienza, avuta luogo la discussione, la controversia viene decisa come da dispositivo letto al termine della camera di consiglio unitamente alla motivazione.

Il ricorso non è fondato e va, quindi, respinto.

Appare opportuno richiamare le disposizioni applicabili:

- l'art.52 (*Prestazioni indebite*) della L.88/1989 dispone, per quanto quivi rileva, che **“1. Le pensioni (...) possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”**;

- l'art.13 (norma di interpretazione autentica della predetta disposizione) della L.412/1991 dispone, ai commi 1 e 2, che **“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento, del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita perczione sia dovuta a dolo**



dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2. L'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.

Considerato che, a fronte della incontestata sussistenza del credito dell'INPS, la ripetizione non appare preclusa dalla sopra riportata normativa, dovendo riscontrarsi, per gli effetti dell'art.13 L.412/1991, la omessa od incompleta, e comunque non provata, segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che consente la ripetibilità.

La S.C. ha dunque affermato, in ordine alla interpretazione delle richiamate disposizioni, i seguenti principi

- *“L'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”* (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012-Rv. 620200);

- *“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è*



condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011-Rv. 616116).

Appare pertanto non rilevante in punto di diritto la circostanza che l'INPS potesse verificare i redditi della ricorrente, questione che tuttavia viene valutata ai fini della compensazione delle spese del giudizio.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:

- rigetta il ricorso;
- spese compensate.

Così deciso in Ascoli Piceno, lì 06/11/2018

Il GOT/GOP

(Avv. Tiziana D'Ecclesia)

